



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ART. 1

Le palestre di Borgoricco, S. Michele e S. Eufemia e il campo di calcio di Via S. Leonardo sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione comunale.

ART. 2

L'uso delle palestre è riservato alle scuole locali nel normale orario di insegnamento.

Nelle restanti ore potrà essere utilizzato da Enti, Associazioni Sportive, Gruppi organizzati o privati con gli orari programmati annualmente dall'Amministrazione Comunale.

L'uso del centro sportivo di Via S. Leonardo è riservato alle società sportive. Gli orari di utilizzo saranno programmati annualmente con l'amministrazione comunale. E' comunque fatto carico alle predette società di comunicare annualmente all'amministrazione comunale gli orari di utilizzo degli impianti.

ART. 3

Nelle giornate di sabato, domenica e festivi tutti gli impianti comunali sono a disposizione dell'Assessorato competente per assicurare, nel quadro di una programmazione a livello cittadino, lo svolgimento di campionati, gare ufficiali e manifestazioni varie.

ART. 4

Le scuole provvederanno con proprio personale alla pulizia e custodia delle palestre e delle attrezzature sportive limitatamente agli orari di utilizzo.

ART. 5

La custodia e pulizia degli impianti sportivi in orario extrascolastico verrà concordata annualmente con le società che li utilizzano.

ART. 6

Per ottenere l'autorizzazione all'uso occasionale degli impianti dovrà essere presentata apposita istanza entro sette giorni all'Amministrazione Comunale indicando :

- c) La denominazione dell'Ente o Società richiedente.
- b) Il giorno, l'ora e le finalità di utilizzo.
- c) Le generalità della persona fisica che assume in proprio le responsabilità dell'uso.

d) L'impegno espresso al risarcimento dei danni eventualmente arrecati a cose o persone.

ART. 7

E' vietato utilizzare gli impianti per fini diversi da quelli autorizzati.

ART. 8

Gli impianti verranno concessi in uso agli Enti ed Associazioni richiedenti con il seguente ordine di priorità :

- a) Enti di promozione sportiva.
- b) Società iscritte alle federazioni del C.O.N.I.
- c) Altre Società Sportive.
- d) Gruppi organizzati.

Ed in ogni caso si concederà preferenza alle succitate che presenteranno un numero di iscritti residenti in via prevalente nel Comune di Borgoricco.

ART. 9

L'Amministrazione Comunale delibera ad ogni inizio d'anno di attività (dal 1° settembre) le nuove tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.

La riscossione delle quote è affidata all'ufficio economato del Comune.

ART. 10

E' vietato l'uso degli impianti a fini di lucro, salvo espressa autorizzazione comunale.

ART. 11

La morosità nel pagamento dei canoni d'uso dovuti o la trasgressione alle norme contemplate nel presente regolamento o comunque emanate in casi particolari, possono comportare, per i concessionari, la sospensione o la revoca della concessione.

ART. 12

E' in facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato dal Sindaco di revocare le concessioni, sospendere temporaneamente o modificare gli orari e i turni di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecniche o manutentive degli impianti.

ART. 13

Quando per ragioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore gli impianti non siano ritenuti agibili dall'Ufficio Tecnico Comunale, l'attività negli stessi può essere sospesa con decisione insindacabile dell'Assessore competente.

ART. 14

La manutenzione degli impianti e delle relative strutture è effettuata dal personale addetto ed eseguita sotto la direzione ed il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 15

Per le manifestazioni sportive ed extrasportive che richiedono la installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie.

Queste ultime operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

Le operazioni di montaggio e smontaggio di attrezzature varie dovranno svolgersi sotto il controllo di personale comunale onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti.

ART. 16

L'ingresso agli impianti durante lo svolgimento delle attività è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate.

ART. 17

Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività praticate dagli utenti di proprietà degli stessi o delle società concessionarie non potranno essere depositati o, comunque lasciati nei locali dei singoli impianti. Pertanto è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine delle varie attività, salvo espressa autorizzazione da rilasciarsi dall'Assessorato competente.

ART. 18

Il personale addetto agli impianti non può, in qualsiasi forma, fornire o noleggiare agli utenti attrezzi, indumenti o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività autorizzate. Pertanto ogni forma di commercio o assistenza retribuita è assolutamente vietata.

ART. 19

L'Amministrazione Comunale e il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e ugualmente non rispondono agli eventuali danni materiali che agli utenti possano comunque derivare durante le attività praticate. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio delle attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

ART. 20

Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi e ad usare gli indumenti e gli equipaggiamenti eventualmente prescritti per le singole attività praticate in modo da non offendere la morale, il decoro e la civica convivenza.

Per l'accesso all'area di gioco della palestra è prescritto l'uso di apposite scarpette da calzare negli spogliatoi al fine di garantire la pulizia e l'integrità del tappeto di gara.

Gli utenti dovranno osservare le disposizioni impartite dal personale responsabile al fine di garantire il necessario ordine e sicurezza.

In caso di inosservanza delle superiori disposizioni gli inadempienti potranno essere allontanati dagli impianti.

ART. 21

Ad evitare discussioni con il personale in servizio, gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente all'Assessorato Comunale.

ART. 22

Gli Enti, Società, Gruppi Organizzati o singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature e ai servizi degli impianti loro concessi in uso e sono tenuti alla rifusione dei danni arrecati.

I concessionari sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.

ART. 23

Gli Enti, le Società, i Gruppi Organizzati e, comunque, tutti i concessionari degli impianti sportivi, sono tenuti a sottoporre i propri aderenti a specifica visita medica ai fini di accertare l'idoneità fisico-sanitaria dei singoli ad esercitare l'attività sportiva nelle singole discipline, nonché di assicurare i loro associati, presso gli appositi istituti, contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dall'esercizio della pratica sportiva o dallo svolgimento di altre attività negli impianti comunali.

Pertanto l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali inadempimenti sanitari e assicurativi.

ART. 24

Le concessioni dei servizi di bar, pubblicità e altri servizi non espressamente indicati nel presente regolamento, debbono formare oggetto di appositi provvedimenti deliberativi o contratti con riferimento alle normative in materia di rilascio di licenze o autorizzazioni di vendita al dettaglio. In ogni caso gli striscioni pubblicitari dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 25

Per quanto non contemplato nel presente regolamento e ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, la giunta Comunale può emanare norme temporanee o disposizioni transitorie ogni volta che ciò sia ritenuto necessario ed opportuno.

ART. 26

Il presente regolamento avrà applicazione a decorrere dalla data di approvazione per quanto riguarda le palestre di Borgoricco e S. Michele, mentre per la palestra di S. Eufemia ed il Campo di calcio di Via S. Leonardo il presente regolamento verrà applicato al rilascio dell'agibilità del singolo impianto.

Il presente regolamento è valido anche per gli impianti sportivi che il Comune avesse in locazione.